

*Procedura per la valutazione e gestione delle
Interferenze*

Diagramma di flusso

Contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione

Comparto industriale

Data: **Ottobre 2011**

Versione: **10 bis**

Preliminarmente alle azioni previste dal seguente diagramma di flusso, il committente datore di lavoro effettua tutte le attività di pianificazione e progettazione, necessarie a fornire agli operatori economici, invitati a formulare offerta di collaborazione, gli elementi costituenti l'oggetto del contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Punto I

	Riferimenti normativi	Situazione	Committente	Operatore economico (impresa o lavoratore autonomo)				
I	Art 26 c. 3-bis D.Lgs 81/08	Preliminare valutazione sull'obbligo di redazione del DUVRI	<p>Il committente, con riguardo alle attività da affidare, valuta se rientrano nel campo di applicazione e d'obbligo di redazione del DUVRI. Al riguardo risponde alle seguenti domande:</p> <p>a) L'attività é di natura intellettuale?</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">NO <i>Passa alla domanda successiva</i></td> <td style="text-align: center;">SI Non è necessario redigere il DUVRI Il committente: 1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento; 2. formalizza la valutazione e la cooperazione.</td> </tr> </table> <p>b) L'attività è mera fornitura di materiali o attrezzature?</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">NO <i>Passa al punto II del presente diagramma</i></td> <td style="text-align: center;">SI Non è necessario redigere il DUVRI Il committente: 1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento; 2. formalizza la valutazione e la cooperazione.</td> </tr> </table>	NO <i>Passa alla domanda successiva</i>	SI Non è necessario redigere il DUVRI Il committente: 1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento; 2. formalizza la valutazione e la cooperazione.	NO <i>Passa al punto II del presente diagramma</i>	SI Non è necessario redigere il DUVRI Il committente: 1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento; 2. formalizza la valutazione e la cooperazione.	Ogni operatore economico coinvolto viene informato sulla valutazione effettuata dal committente.
NO <i>Passa alla domanda successiva</i>	SI Non è necessario redigere il DUVRI Il committente: 1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento; 2. formalizza la valutazione e la cooperazione.							
NO <i>Passa al punto II del presente diagramma</i>	SI Non è necessario redigere il DUVRI Il committente: 1. promuove lo scambio reciproco delle informazioni e il coordinamento; 2. formalizza la valutazione e la cooperazione.							

Punto II

	Riferimenti normativi	Situazione	Committente	Operatore economico (impresa o lavoratore autonomo)
II	Art 26 c. 1 lett b) D.Lgs 81/08	Individuazione dell'operatore economico Verifica dell'idoneità tecnico professionale	<p>Il committente indica agli operatori economici l'oggetto del contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.</p> <p>Il datore di lavoro committente, richiede i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale (Art 26 c. 1 lett a) punti 1) e 2) D.Lgs 81/08), agli operatori economici che intende invitare a formulare offerta, per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione.</p> <p><i>Nota: A tutela del committente si consiglia di richiedere all'operatore economico la dimostrazione dell'avvenuta valutazione dei rischi specifici, limitatamente alle attività che l'operatore economico medesimo è chiamato ad eseguire presso i clienti (committenti).</i></p>	<p>Ogni operatore economico interpellato dal committente e che è interessato a formulare offerta fornisce al committente i documenti per la verifica l'idoneità tecnico professionale (Art 26 c. 1 lett a) punti 1) e 2) D.Lgs 81/08).</p>
			<p>Documenti. Il committente richiede all'operatore economico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificato C.C.I.A.A.; 2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione); 3. DURC. 	<p>Documenti. L'operatore economico consegna al committente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificato C.C.I.A.A.; 2. Autocertificazione (Scheda 2 Autocertificazione); 3. DURC.
	Art 26 c. 2) D.Lgs 81/08	Sopralluogo e informazioni	<p>Il committente, con riguardo all'operatore economico risultato idoneo e relativamente alle attività da affidare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. promuove un sopralluogo per la presa visione dell'attività da svolgere negli ambienti di lavoro del Committente (se il sopralluogo non è necessario passare al punto 2 del presente elenco); 2. fornisce dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il contraente è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Art 26 c. 1 lett b) D.Lgs 81/08); 3. richiede all'operatore economico di segnalare i rischi specifici introdotti negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26 c. 2) D.Lgs 81/08); 4. redige il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione (Scheda 4 Verbale sopralluogo, valutazione e cooperazione). 	<p>Ogni operatore economico interpellato dal committente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. effettua il sopralluogo con il committente, negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare; 2. riceve un documento recante dettagliate informazioni (desunte dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente; 3. sottoscrive il verbale di sopralluogo, valutazione e coordinamento.
			<p>Documenti.</p> <p>Il committente consegna all'operatore economico dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente (Scheda 1 Committente).</p> <p>Il committente richiede all'operatore economico informazioni sui rischi specifici introdotti negli ambienti in cui i potenziali contraenti andranno ad operare (Scheda 3 Operatore Economico).</p> <p>I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.</p>	<p>Documenti.</p> <p>L'operatore economico riceve dal committente dettagliate informazioni (desunte eventualmente dal DVR) sui rischi specifici esistenti nell'ambiente (Scheda 1 Committente).</p> <p>L'operatore economico consegna al committente informazioni sui rischi specifici introdotti negli ambienti in cui i potenziali contraenti andranno ad operare (Scheda 3 Operatore Economico).</p> <p>I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.</p>

Punto III

	Riferimenti normativi	Situazione	Committente	Operatore economico (impresa o lavoratore autonomo)
III	Art 26 c. 2 lett b) D.Lgs 81/08 Art. 96 D.Lgs 81/08	Formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico		<p>Ogni operatore economico interessato a formulare offerta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. analizza i documenti ricevuti dal committente; 2. ove lo ritenga necessario, richiede al committente un ulteriore sopralluogo negli ambienti di lavoro in cui dovrà operare; 3. fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare (Art 26 c. 2 lett b) D.Lgs 81/08). Se l'operatore economico è impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri), predispone il POS (art. 96 D.Lgs 81/08) integrato dalle informazioni di cui al punto f) della <i>Scheda 3 Operatore Economico</i>. 4. formula offerta per l'affidamento del contratto per cui è stato interpellato dal committente.
			<p>Documenti.</p> <p>Il committente riceve dall'operatore economico:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. documento recante i rischi specifici introdotti dall'attività negli ambienti in cui l'operatore economico andrà ad operare (<i>Scheda 3 Operatore Economico</i> oppure <i>POS</i> se impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) integrato dalle informazioni di cui al punto f) della <i>Scheda 3 Operatore Economico</i>); 2. offerta economica. <p>I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.</p>	<p>Documenti.</p> <p>L'operatore consegna al committente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. documento recante i rischi specifici introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare (<i>Scheda 3 Operatore Economico</i> oppure <i>POS</i> se impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri) integrato dalle informazioni di cui al punto f) della <i>Scheda 3 Operatore Economico</i>); 2. offerta economica. <p>I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.</p>

Punto IV

	Riferimenti normativi	Situazione	Committente	Operatore economico (impresa o lavoratore autonomo)			
IV		Selezione dell'operatore economico e valutazione sull'obbligo di redazione del DUVRI	Il committente: 1. analizza i documenti ricevuti dagli operatori economici; 2. individua l'operatore economico al quale affidare il contratto; 3. con riguardo all'attività da affidare e all'operatore economico scelto, valuta se l'attività medesima rientra nel campo di applicazione e d'obbligo di redazione del DUVRI rispondendo alle seguenti domande:				
	Art 89 c. 1 lett. a) e art 90 c. 3 D.Lgs. 81/08		a) si effettuano lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell'attività di cantiere? (art 89 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08)				
	Titolo IV D.Lgs 81/08		<table border="1"> <tr> <td>NO</td> <td>SI Ma è presente una sola impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri)</td> <td>SI Sono presenti più imprese, ricadenti nella disciplina del Titolo IV (art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/08)</td> </tr> </table>	NO	SI Ma è presente una sola impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri)	SI Sono presenti più imprese, ricadenti nella disciplina del Titolo IV (art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/08)	Il committente: non deve redigere il DUVRI per questi lavori; si interrompe la procedura dando corso agli adempimenti di cui al Titolo IV (Cantieri).
	NO		SI Ma è presente una sola impresa rientrante per tipologia di lavori nel Titolo IV (Cantieri)	SI Sono presenti più imprese, ricadenti nella disciplina del Titolo IV (art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/08)			
	Art. 26 comma 3-bis e Allegato XI D.Lgs. 81/08		b) l'attività comporta rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI?				
Art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO c) l'attività ha una durata superiore ai due giorni? (art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08)</td> </tr> </table>	SI	NO c) l'attività ha una durata superiore ai due giorni? (art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08)	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO Non è necessario redigere il DUVRI</td> </tr> </table>	SI	NO Non è necessario redigere il DUVRI	Il committente: 1. interrompe la procedura inerente il DUVRI; 2. formalizza la valutazione e cooperazione.
SI	NO c) l'attività ha una durata superiore ai due giorni? (art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08)						
SI	NO Non è necessario redigere il DUVRI						

Punto V

	Riferimenti normativi	Situazione	Committente	Operatore economico (impresa o lavoratore autonomo)
V	Art 26 c. 3) D.Lgs 81/08	Elaborazione del DUVRI	<p>Il committente elabora il DUVRI individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze (Art 26 c. 3) D.Lgs 81/08).</p> <p>Al riguardo vengono definite le azioni a carico del committente e quelle a carico di ogni operatore economico.</p> <p>Nella stesura del DUVRI il committente tiene conto anche di ogni subappalto, che gli appaltatori principali si impegnano a farsi autorizzare ed a comunicare al committente medesimo, in tempo utile.</p> <p>In concreto il committente redige il DUVRI attraverso i seguenti momenti di verifica.</p> <p>Innanzitutto esamina la reale possibilità di sovrapposizione o di contatto tra più attività presenti nello stesso ambiente di lavoro durante il medesimo arco temporale.</p> <p>Quindi approfondisce l'analisi, valutando la presenza di rischi indotti a terzi.</p> <p>Il committente al fine di promuovere il coordinamento tra i datori di lavoro coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare. Al riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mette a disposizione, prima della stipula del contratto, il DUVRI a tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavoro; ove lo ritenga necessario, indica una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame; modifica il DUVRI sulla base del confronto e delle decisioni assunte in coordinamento con gli operatori economici coinvolti (Scheda 5 <i>Elaborazione DUVRI</i>). 	<p>Ogni operatore economico coinvolto si impegna a collaborare con il committente per la stesura coordinata del DUVRI.</p> <p>Tutti gli operatori economici coinvolti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prendono visione del DUVRI; 2. presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI per, ove possibile, migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza ed organizzazione aziendale; 3. cooperano tra loro e con il committente ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.
			<p>Documenti.</p> <p>DUVRI sottoscritto da tutti i soggetti interessati. (Scheda 5 <i>Elaborazione DUVRI</i>)</p> <p>I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.</p>	

Punto VI

	Riferimenti normativi	Situazione	Committente	Operatore economico (impresa o lavoratore autonomo)
VI	Art 26 c. 5) D.Lgs 81/08	Stima dei costi della sicurezza relativamente alle interferenze	<p>Il committente:</p> <p>1. stima i costi della sicurezza da interferenze, in analogia con quanto già previsto dal D.Lgs 81/08 per i cantieri temporanei o mobili, con il metodo dettagliatamente specificato nell'allegato XV del medesimo provvedimento;</p> <p>2. le voci da considerare come costo di sicurezza sono elencate al punto 4 del citato allegato XV del D.Lgs 81/08, ritenuto un valido spartiacque che separa ciò che è costo di sicurezza inerente il DUVRI e ciò che invece non va considerato.</p> <p>La stima dei costi delle interferenze tiene conto delle misure di prevenzione e protezione condivise e accettate dalle parti.</p>	
			<p>Documenti.</p> <p>Nei singoli contratti di subappalto, appalto e di somministrazione vengono indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni.</p> <p>I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.</p>	<p>Documenti.</p> <p>Nei singoli contratti di subappalto, appalto e di somministrazione vengono indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza delle lavorazioni.</p> <p>I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.</p>

Punto VII

	Riferimenti normativi	Situazione	Committente	Operatore economico (impresa o lavoratore autonomo)
VII		Coordinamento, integrazione ed aggiornamento periodico	<p>Il committente in occasione di nuove o modificate attività o cessazione attività di imprese/lav. autonomi a contratto effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni del presente diagramma.</p> <p>A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati, <u>ove necessario</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. promuove eventuali integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; 2. indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame; 3. integra o aggiorna il DUVRI individuando le misure migliorative; 4. adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza; 5. promuove la sottoscrizione del DUVRI aggiornato; 6. stipula nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d'appalto/d'opera o servizio o fornitura in esecuzione. <p><i>Nota. L'integrazione e sottoscrizione del DUVRI, precedono la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali.</i></p>	<p>Tutti gli operatori economici coinvolti <u>ove necessario</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. propongono al committente eventuali integrazioni o aggiornamenti al Duvri approvato; 2. richiedono una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro in esame; 3. collaborano con il committente nell'individuazione delle misure migliorative; 4. sottoscrivono nuovo contratto o revisione e modifica del contratto d'appalto/d'opera o servizio o fornitura in esecuzione. <p><i>Nota. L'integrazione e sottoscrizione del DUVRI, precedono la stipula dei nuovi contratti o la modifica dei contratti originali.</i></p>
			<p>Documenti.</p> <p>Contratti stipulati e DUVRI aggiornato.</p> <p>I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.</p>	<p>Documenti.</p> <p>Contratti stipulati e DUVRI aggiornato.</p> <p>I suddetti atti sono da conservare per la durata del contratto stipulato.</p>

Appendice

Visitatori

Ai fini della sicurezza, il committente, ove lo ritenga necessario, fornisce semplificate informazioni ed istruzioni operative e comportamentali a favore dei visitatori.

I visitatori si uniformano alle regole di sicurezza fornite dal Committente.

Se previsto dalle procedure aziendali, tali soggetti vengono registrati nel momento di accesso nell'azienda del committente.

I visitatori vengono autorizzati all'accesso ai luoghi di lavoro, limitatamente alle aree loro consentite e/o vengono accompagnati da referente aziendale o ricevono informazioni e istruzioni di dettaglio (scritte e/o grafiche) dal datore di lavoro committente (o suo delegato) circa la modalità di accesso all'azienda nonché circa la viabilità interna da utilizzare.